



Ministero dell'Istruzione

Circolare n. 58

AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

Agli AA. *per la parte di propria competenza*

Al Sito della scuola

Oggetto: OBBLIGO POSSESSO E CONTROLLO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19" PER TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO – DISPOSIZIONI

Il decreto-legge n. 111/2021 ha stabilito l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19" e l'obbligo di verifica del possesso di tale certificazione da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

Pertanto, tutto il personale Docente e ATA in servizio, a far data dal 1 settembre 2021, dovrà mostrare il possesso della certificazione (nei format previsti dalla legge) agli assistenti amministrativi delegati formalmente a tale controllo.

Si ricorda a tutto il personale la normativa specifica in materia.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, definisce le modalità di emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi COVID-19, che è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La **violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde** (di cui al comma 1 dell'art. 9 TER del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n.87, è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro [da 400 a 1000 euro]*". Alla "sanzione", che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di "assenza ingiustificata" - per mancato possesso della "certificazione verde COVID-19" - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.



Il già citato comma 2 stabilisce che, *“a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*.

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute *“retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*.

ESENZIONI DALLA VACCINAZIONE

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della *“certificazione verde COVID-19”*, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a *“consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105”* e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Tutto il personale scolastico, sia quello in possesso della certificazione di esenzione che quello provvisto della *“certificazione verde COVID-19”*,

DEVE

comunque continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto, oltre al protocollo di sicurezza previsto dalla Scuola in ragione delle proprie specificità.

Si confida nella collaborazione e nel dovere civico di tutti, fondamentale per il contrasto alla pandemia e per garantire la salute e l'incolumità di tutti e ciascuno.

Si allegano i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. **111**
- Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clementina Iannuzzi

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93

